



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11

del 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO -

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 21:15, nel Palazzo Comunale, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
FANTOZZI MICHELE	PRES DEL CONS COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES CONS COM.LE		AG
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE	P	
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Risultano presenti gli Assessori esterni ANDREA TADDEI e GIOVANNA BAGNATORI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Cristina Barontini, Claudio Mazzoncini, Katia Gherardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

VISTO:

- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
- l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; - l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; - la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni;
- art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative e in particolare che con il disposto dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata estesa l’assoggettabilità dell’imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti “locazione breve”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. 50/2017 per locazione breve si intendono: “ I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)....”

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto

Legislativo n. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

PRESO ATTO che spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al di sotto di tale limite;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "responsabili" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce: - per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);

- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha raggiunto l'intesa in merito allo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull'imposta di soggiorno. Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest'anno, entro il 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, precisando che tra le strutture ricettive considerate dal regolamento dell'imposta di soggiorno sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che, conseguentemente, nelle disposizioni in esso contenute, ai fini dell'imposta di soggiorno, per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96;

RITENUTO di favorire la raccolta ed il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte delle piattaforme tecnologiche introducendo la possibilità di definire specifiche modalità operative finalizzate alla riscossione e riversamento dell'imposta da parte dei soggetti che svolgono attività di intermediazione, mediante la stipula di appositi atti convenzionali, anche in parziale deroga delle disposizioni generali regolamentari;

VISTO lo schema di regolamento, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal servizio tributi composto da 15 articoli;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione dovrà essere apposto il parere della competente Commissione Consiliare;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del MINISTRO dell'INTERNO del 24.12.2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022.
- Visti gli Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevices del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della tassa di soggiorno", composto di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento entra in vigore dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente onde assicurarne la massima divulgazione;
4. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Buggiano nella sezione Amministrazione Trasparente;"

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Con voti 9 Favorevoli, 2 Contrari (Gherardi, Ricci) nessun Astenuto su 11 presenti e 11 votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 9 Favorevoli, 2 Contrari (Gherardi, Ricci), nessun Astenuto su 11 presenti e 11 votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

Michele Fantozzi

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau

=====